

## SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUSÀ E IL C.A.F.

### TRA

L'Ente pubblico (di seguito denominato Ente) Comune di Susa, con sede legale in Susa, via Palazzo di Città, n. 39, codice fiscale n. 86501110018, p. I.V.A. 02703870010, rappresentato dalla Dott.ssa Emanuela PESANDO, in qualità di Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi alle Persone;

### E

Il C.A.F., avente sede \_\_\_\_\_, codice fiscale e p. I.V.A \_\_\_\_\_, iscrizione all'albo n. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_; nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_;

### PREMESSO CHE

1. il D.P.C.M. n.159 del 5/12/2013 ha approvato il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
2. ai sensi dell'art. 10, comma 6, del suddetto D.P.C.M. n. 159/2013, la D.S.U. va presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e s.m. e i., o alla sede INPS competente per territorio;
3. il D. Dirett. 7 novembre 2014 emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato il modello tipo della D.S.U., dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
4. l'INPS ha adottato uno schema di convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione per gli anni 2022-2023 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 22 dicembre 2021);
5. in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il C.A.F. può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i C.A.F. ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni e le attività svolte dalle suddette società di servizi siano effettuate sotto il diretto controllo dei C.A.F. che se ne assumono la responsabilità;
6. il Comune di Susa necessita di supporto del C.A.F. per la gestione di alcune pratiche di edilizia sociale come da Direttiva della G.C. n. 47 del 08.11.2022.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

### **Art. 1 - Servizio di ISEE ORDINARIO e ISEE IN SITUAZIONI SPECIFICHE (ART. 2 del DPCM 159/2013)**

Il C.A.F. si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

1. informazione ed assistenza al cittadino residente a Susa durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE diversificato a seconda della prestazione sociale agevolata, come previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il C.A.F. non dovrà elaborare una nuova dichiarazione.
2. trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;

3. rilascio all'utente della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della D.S.U. e dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della D.S.U. nonché gli altri elementi informativi, nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 11 del D.P.C.M. n. 159/2013;

Il C.A.F. fornirà tutta la collaborazione e le informazioni necessarie al rilascio delle prestazioni sociali agevolate di competenza del Comune.

### **Art. 2 – Servizio di assistenza pratiche di edilizia sociale**

Il C.A.F. si impegna ad effettuare assistenza, ai cittadini residenti a Susa, nella compilazione della modulistica relativa alle pratiche di sostegno alla locazione, a seguito di emissione del Bando Regionale.

Il C.A.F. si impegna altresì a raccogliere le istanze dei cittadini e a trasmetterle, secondo la tempistica prevista, direttamente all'Ufficio competente del Comune.

### **Art. 3 – Altri Servizi**

Il Comune potrà affidare la gestione di altri servizi finalizzati all'assistenza del cittadino, previo accordo integrativo con il C.A.F. circa le modalità operative e gli aspetti economici.

### **Art. 4 - Impegni del Comune**

Il Comune si impegna a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi oggetto della presente Convenzione e le relative modalità di effettuazione.

Il Comune di Susa rimane libero in qualsiasi momento di richiedere informazioni e la documentazione in possesso del C.A.F., nella sua attività istituzionale di controllo e verifica prevista dal D. Lgs. 445/2000 s.m. e i.

### **Art. 5 - Modalità di gestione dei servizi**

Per la gestione dei servizi di cui agli art. 1 e 2, il C.A.F. dovrà mettere a disposizione una struttura organizzativa e tecnica idonea a garantire un'efficiente gestione dei servizi indicati, con particolare riguardo all'aggiornamento costante degli operatori sulla normativa vigente per l'erogazione di ciascuna prestazione.

Il C.A.F. garantirà lo svolgimento dei servizi di cui sopra presso la propria sede sita in Susa (TO), via \_\_\_\_\_ nei giorni di \_\_\_\_\_ con orario dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_. Le ore ed i giorni possono essere in qualsiasi momento modificati, previo accordo tra le parti, qualora sia necessario per garantire un miglior servizio o per nuove esigenze organizzative.

Il C.A.F. si obbliga a mettere in atto ogni altra diversa modalità operativa, concordata con il Comune, si rendesse necessaria e/o opportuna per una efficace - efficiente gestione dei servizi senza oneri economici aggiuntivi.

### **Art. 6 – Riservatezza**

Il C.A.F. è identificato come Responsabile esterno del trattamento dei dati, che viene effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16). In qualità di Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Privacy, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni:

- a) i dati devono essere trattati:
  - a. secondo il principio di liceità;
  - b. secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
  - c. soltanto per la finalità prevista nel contratto;

- d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento;
- b) ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- c) di essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR);
- d) di impegnarsi a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
- e) ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co. 3 del GDPR, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile esterno del trattamento;
- f) per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente (nazionale e europea) ed ai Provvedimenti del Garante della privacy in materia di protezione dei dati personali.

Nel momento in cui acquisisce la D.S.U. e/o l'istanza per le diverse prestazioni, il C.A.F. informerà gli interessati che i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS e al Comune di Susa per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

#### **Art. 7 – Assicurazione**

Il C.A.F. stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e/o inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa Convenzione.

Il C.A.F. dichiara di manlevare il Comune di Susa rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali e/o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

#### **Art. 8- Oneri economici**

Il C.A.F. svolgerà il servizio di cui all'art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune e si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente Convenzione.

Per i servizi di cui all'art. 2 (assistenza alle pratiche di edilizia sociale) il Comune si impegna a corrispondere € \_\_\_\_\_ + iva 22 %.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dell'elenco delle domande trasmesse all'ufficio competente del Comune.

#### **Art. 9 - Obblighi del C.A.F. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il C.A.F. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. e i.

Gli estremi IBAN del conto dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: IT70C0326801013052587667250.

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato sono:  
\_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_.

Il C.A.F. si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Susa ed alla Prefettura di Torino (Ufficio territoriale del Governo della Città Metropolitana di Torino) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.

e i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative al contratto in oggetto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

#### **Art. 10 – Durata**

La presente Convenzione ha validità dalla data di conferimento dei servizi fino al 31.12.2025, a condizione che rimanga invariato il contesto normativo nazionale, regionale e comunale. Potrà essere data disdetta motivata in qualsiasi momento da entrambe le parti con efficacia trascorsi 30 giorni dalla relativa comunicazione.

#### **Art. 11 – Spese**

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico del C.A.F. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso.

Letto firmato e sottoscritto

Per il CAF

Per il Comune di Susa

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(data e firma)